



COMUNE DI BINASCO
Città Metropolitana di Milano

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA (TOSAP)***

SOMMARIO

CAPO I – CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 1 – Disposizioni generali

Articolo 2 – Occupazioni permanenti e temporanee

Articolo 3 – Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Articolo 4 – Procedimento per il rilascio delle concessioni

Articolo 5 – Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Articolo 6 – Prescrizioni per le occupazioni

Articolo 7 – Divieto temporaneo di occupazione

Articolo 8 – Decadenza della concessione

Articolo 9 – Revoca o annullamento della concessione

Articolo 10 – Rinnovo delle concessioni

Articolo 11 – Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali

CAPO II – TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(TOSAP)

Articolo 12 – Disposizioni

Articolo 13 – Esenzioni ed esoneri

Articolo 14 – Graduazione della tassa – Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

Articolo 15 – Criteri per la determinazione della tassa

Articolo 16 – Misurazione dell'area occupata – criteri

Articolo 17 – Tariffe

Articolo 18 – Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

Articolo 19 – Distributori di Carburante

Articolo 20 – Distributori di tabacchi

Articolo 21 – Passi Carrabili e accessi

Articolo 22 – Denuncia e versamento della tassa

Articolo 23 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Articolo 24 – Sanzioni

Articolo 25 – Norme di rinvio

Articolo 26 – Norme finali

Articolo 27 – Entrata in vigore

CAPO I – CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 1 - Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per “suolo pubblico” o “spazio pubblico” si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini di legge.

Articolo 2 – Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Articolo 3 – Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi, le aree di cui sopra deve farne domanda, ai sensi di legge, all'Amministrazione Comunale. La domanda deve contenere:
 - le generalità del richiedente;
 - indirizzo o sede legale;
 - codice fiscale e partita IVA;
 - la descrizione delle modalità di occupazione e dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - il motivo ed oggetto dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta.
2. Quando occorra, o quando sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato ogni documento, disegno, fotografia o calcolo ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.
3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità temporale nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Articolo 4 – Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'articolo 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., a rendere noto l'avvio del procedimento.
2. Sulla domanda si provvede nei termini previsti dal Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.
3. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Articolo 5 – Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata, anche mediante rinvio ad altro atto o provvedimento di legge o di regolamento.
2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni di legge e contenute nel presente Regolamento ed in tutti gli altri regolamenti comunali, tempo per tempo vigenti nel Comune.
3. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
4. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
5. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) a termine, per la durata massima di anni 20 (venti).
6. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Articolo 6 – Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dal Comune.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo lo stato dei luoghi, il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, almeno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune di ottenere la rimessa in pristino.
3. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la presentazione di idonea cauzione.
4. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito di persone, veicoli e mezzi.
5. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Articolo 7 – Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Articolo 8 – Decadenza della concessione

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - grave o reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Articolo 9 – Revoca o annullamento della concessione

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
3. La concessione può essere annullata ove risulti essere stata adottata in violazione di legge o viziata da eccesso di potere o da incompetenza.

Articolo 10 – Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza.
2. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, con preavviso di almeno giorni 30 (trenta) prima della scadenza.

Articolo 11 – Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali.
2. Decorso infruttuosamente il termine previsto nell'ordinanza, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi, salvo il risarcimento di ogni e più grave danno.

CAPO II – TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Articolo 12 – Disposizioni

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Articolo 13 – Esenzioni ed esoneri

1. Sono esenti dalla tassa i casi indicati all'articolo 49 del D.Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii.
2. Sono esonerati dalla tassa:
 - a) le occupazioni con passi carrabili e pedonali cosiddetti “a raso”, così come definiti al successivo articolo 21, comma 1, lettera b);
 - b) le occupazioni permanenti o temporanee di spazi ed aree pubbliche per le quali la relativa tassa non superi l'ammontare di € 3,00 (tre/00);
 - c) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni religiose, assistenziali e sociali.

Articolo 14 – Graduazione della tassa – Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente articolo 12 sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1) Via Beatrice di Tenda | 10) Via Cavour | 19) Viale della Cooperazione |
| 2) Via Beccaria | 11) Via C. Colombo | 20) Via Don D. Albertario |
| 3) Via N. Bixio | 12) Via Concordia | 21) Via Don G. Minzoni |
| 4) Via Borgomaneri | 13) Via A. Costa | 22) Via Don P. Mazzolari |
| 5) Via B. Buozzi | 14) Via Curiel | 23) Via Europa |
| 6) Via G. Cannito | 15) Via Dante | 24) Via F. Binaschi |
| 7) Via C. Cantù | 16) Via Da Palestrina | 25) Via F.lli Bandiera |
| 8) Via G. Carducci | 17) Via E. De Amicis | 26) Via F.lli Cairoli |
| 9) Via Cartesio | 18) Via dei Mille | 27) Via F.lli Cervi |

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 28) Via U. Foscolo | 41) Via Perosi | 54) Via Turati (fino al ponte autostrada) |
| 29) Via G. Bruno | 42) Via G. Mazzini | 55) Via T. Villa |
| 30) Via G. Garibaldi | 43) Via Solferino | 56) Via Villata |
| 31) Via G.B. Invernizzi | 44) Via P. Neruda | 57) Via Virgilio |
| 32) Via L. Manara | 45) Via Papa Giovanni XXIII | 58) Via Vivaldi |
| 33) Via Levata | 46) Via G. Pascoli | 59) Largo Bellini |
| 34) Via G. Leopardi | 47) Via S. Pellico | 60) Largo A. Loriga |
| 35) Via A. Manzoni | 48) Via Righi | 61) Largo Verdi |
| 36) Via Marconi (fino al civico 29) | 49) Via Roma (fino al civico 23) | 62) Piazza A. Gramsci |
| 37) Via Martiri di Merlate | 50) Via S. Siro | 63) Piazza Beata Veronica |
| 38) Via Martiri d'Ungheria | 51) Via S. Maria | 64) Piazza Beato G. Sacchi |
| 39) Via Martiri di P.le Loreto | 52) Via Serrati | 65) Piazza XXV Aprile |
| 40) Via G. Matteotti | 53) Via Strina | 66) Strada Prov. ex S.S. dei Giovi 35 |

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria:

- | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--|
| 1) Via L.B. Alberti | 8) Via Galvani | 15) Via T. Edison |
| 2) Via Archimede | 9) Via I. Newton | 16) Via Torricelli |
| 3) Via M. Buonarroti | 10) Via Marconi (oltre il civico 29) | 17) Via Turati (oltre il ponte autostrada) |
| 4) Via L. da Vinci | 11) Via Meucci | 18) Via A. Volta |
| 5) Via E. Fermi | 12) Via N. Copernico | 19) Via dell'Artigianato |
| 6) Via Ferraris | 13) Via Pitagora | 20) Via delle Scienze |
| 7) Via G. Galilei | 14) Via Roma (oltre il civico 23) | 21) Largo della Guastalla |

Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^ categoria:

- 1) Via Strada Cerca
- 2) Cascina Cicognola
- 3) Cascina San Giuseppe
- 4) Cimitero Comunale
- 5) Località Bozza
- 6) Località Molino Nuovo
- 7) Località Pilastrello

Articolo 15 – Criteri per la determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq. del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Articolo 16 – Misurazione dell'area occupata – criteri

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Articolo 17 – Tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'articolo 14 e sono allegate al presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 14, in rapporto alla durata delle occupazioni.
4. A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliera e misure di riferimento:
 - Occupazioni fino a 04 ore: riduzione del 50%;
 - Occupazioni fino a 08 ore: riduzione del 30%;
 - Occupazioni fino a 12 ore: riduzione del 15%;
 - Occupazioni fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.
5. Per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20% per ogni giorno successivo.
6. Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50% per ogni giorno successivo.
7. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.
8. In assenza di deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

Articolo 18 – Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

1. La tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è stabilito forfettariamente in € 1,03 per utenza ed è commisurata al numero complessivo delle utenze riferite al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,00. La medesima misura di tariffa annua è dovuta dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Articolo 19 – Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, la tassa viene applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

2. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distruzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

5. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione.

Articolo 20 – Distributori di tabacchi

1. Ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale come da tariffa.

Articolo 21 – Passi Carrabili e accessi

1. I Passi e accessi Carrabili sono distinti in due tipologie:

a) Passi Carrabili individuati da apposito manufatto stradale costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche della piattaforma stradale o dei relativi margini esterni (come definiti dal D.M. 05/11/2001) intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Appartengono a questa categoria i Passi Carrabili che interessano percorsi riservati pedonali o ciclabili individuati dalla sola segnaletica stradale;

b) Passi Carrabili eseguiti senza apportare modifiche alla piattaforma stradale o ai relativi margini esterni (come definiti dal D.M. 05/11/2001) che non interessino percorsi riservati pedonali o ciclabili e che risultino "a raso" con il manto stradale.

2. La superficie dei Passi Carrabili di cui al comma 5, dell'articolo 44, del D.Lgs. 507/1993 e ss.mm. E quella degli accessi di cui al comma 8, dello stesso articolo, ai fini della quantificazione della superficie

convenzionale tassabile, si determina moltiplicando la larghezza del passo o accesso misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. I Passi Carrabili di tipo b), così come individuati al precedente comma 1, non sono assoggettati al pagamento della tassa TOSAP. Sono soggetti comunque al pagamento delle spese d'istruttoria della pratica ed alle spese per l'eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta.

4. Il rilascio dell'autorizzazione per Passo Carrabile con apposizione dell'apposito segnale comporterà l'automatica iscrizione al ruolo del Passo Carrabile ai fini tributari sulla base della misurazione effettuata così come previsto dal D.Lgs. 507/1993 e ss.mm.

Articolo 22 – Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione del Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento, salvo la possibilità di pagamento rateale previsto dall'articolo 50, comma 5/bis, del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato all'euro inferiore, se la frazione non è superiore a 0,50, o all'euro superiore, se la frazione è pari o superiore a 0,50.

6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

8. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Articolo 23 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'articolo 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Articolo 24 – Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Articolo 25 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, ed alla legislazione e normazione in materia, vigente tempo per tempo e ad eventuali altri regolamenti comunali attinenti.

Articolo 26 – Norme finali

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento Comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/05/1994 e successive modificazioni. E' altresì abrogata ogni altra norma regolamentare del Comune incompatibile con il presente regolamento.

Articolo 27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2018.

Allegato al Regolamento Comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche e per
l'applicazione della relativa tassa (TOSAP)

TARIFFE

TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

OCCUPAZIONI DEL SUOLO: (per metro quadrato per anno)

TIPOLOGIA	CATEGORIA		
	1^ Cat.	2^ Cat.	3^ Cat.
Tariffa ordinaria	€ 17,56	€ 13,17	€ 8,78
Passi Carrabili	€ 8,78	€ 6,58	€ 4,39

OCCUPAZIONI SOPRA IL SUOLO: (per metro quadrato per anno)

TIPOLOGIA	CATEGORIA		
	1^ Cat.	2^ Cat.	3^ Cat.
Tariffa ordinaria	€ 17,56	€ 13,17	€ 8,78
Tende fisse o retraibili aggettanti sul suolo pubblico	€ 5,27	€ 3,95	€ 2,63

OCCUPAZIONI ARTT. 46 – 47 D.Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii.

TIPOLOGIA	CATEGORIA		
	1^ Cat.	2^ Cat.	3^ Cat.
Condutture, cavi e impianti reti di erogazione pubblici servizi (per ogni Km lineare o frazione)	€ 1,03 ad utenza	€ 1,03 ad utenza	€ 1,03 ad utenza

DISTRIBUTORI DI TABACCHI (per ogni apparecchio e per anno)

Centro abitato	€ 10,33
Zona limitrofa	€ 7,75
Sobborghi e zone periferiche	€ 5,16

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 mq. (per ogni distributore e per anno)

Centro abitato	€ 30,99
Zona limitrofa	€ 25,82
Sobborghi e zone periferiche	€ 15,49
Frazioni	€ 5,16

TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA

TARIFFA ORDINARIA GIORNALIERA PER MQ	IMPORTI
1^ Categoria	€ 1,03
2^ Categoria	€ 0,77
3^ Categoria	€ 0,52

TARIFFA ORDINARIA GIORNALIERA PER MQ OCCUPAZIONE CON TENDE	IMPORTI
1^ Categoria	€ 0,31
2^ Categoria	€ 0,23
3^ Categoria	€ 0,15

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO Fino a 1 Km lineare di durata non superiore a 30 gg.	IMPORTI
1^ Categoria	€ 5,16
2^ Categoria	€ 3,87
3^ Categoria	€ 2,58